

(N. 11)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e con il Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo
in servizio presso gli Enti locali.

ONOREVOLI SENATORI. — I concorsi sanitari, praticamente sospesi da quasi un decennio in dipendenza degli eventi bellici, sono stati riaperti solo nel 1947 e taluni di essi si trovano in corso di espletamento.

Si è, intanto, manifestata una viva agitazione presso alcune categorie di sanitari interini, al fine di ottenere l'applicazione ai concorsi di cui sopra del decreto legislativo del Presidente della Repubblica in data 5 febbraio 1948, n. 61, con il quale veniva disciplinato il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali.

Queste categorie chiedono l'estensione, nei loro riguardi, del cennato decreto legislativo, ed in particolare dell'articolo 3 dello stesso che prevede l'inquadramento in ruolo, con semplice concorso interno, del personale interino che presta servizio presso gli enti pubblici locali.

La disposizione dell'articolo 3 del cennato provvedimento non venne, a suo tempo, applicata al personale sanitario, con particolare riguardo a quello laureato e diplomato, per le seguenti considerazioni:

a) l'assunzione del personale stesso è regolata ed attuata da un complesso di disposizioni legislative e regolamentari che non trovano riscontro per tutto l'altro personale locale (testo unico Leggi sanitarie approvato con regio decreto 21 luglio 1934, n. 1265; regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie; regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, per la esecuzione della legge sui manicomi e sugli alienati; regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali, ecc.);

b) detta disciplina, sostanzialmente uniforme, venne attuata nell'interesse del migliore rendimento dei servizi e per il concetto che i

servizi sanitari degli enti locali hanno carattere di servizio e di interesse generale e nazionale, per cui le norme relative al loro funzionamento tecnico si risolvono nelle misure generali di tutela della sanità pubblica;

c) l'estensione del suddetto articolo 3 del decreto legislativo n. 61 sarebbe venuta a risolvere le esigenze del servizio assistenziale, che in definitiva incidono sulla vita umana, senza le garanzie del pubblico concorso. È — infatti — solo col sistema del pubblico concorso che è possibile adempiere alle due principali esigenze: 1° quella relativa all'obbligo morale che incombe allo Stato verso gli assistiti di offrire ai medesimi, nel campo dell'assistenza sanitaria, il migliore fra gli idonei; 2° quella relativa alla garanzia della capacità del sanitario a coprire un determinato posto;

d) nel campo del personale sanitario non si riscontrava la situazione che si era verificata, per numerose categorie dell'altro personale locale, in dipendenza del divieto posto dal decreto 16 agosto 1926, n. 1577, di aumentare la pianta organica degli enti locali. I ruoli del personale sanitario sono stati, infatti, normalmente e periodicamente riveduti, in base alle disposizioni di legge richiamate nella precedente lettera a). La presenza di avventizi ed interim fra il personale sanitario è dipesa da fattori diversi dalla necessità di ovviare al blocco posto dalla legge 1926, essendo causata principalmente dalla esigenza di sopperire ai vuoti derivanti dalla sospensione dei concorsi e dai richiami alle armi.

Per tutti i precedenti motivi non si è potuto operare una integrale estensione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, al personale di cui trattasi.

Sono state, pertanto, prese in considerazione le richieste prodotte dalle categorie interessate di sanitari interim, allo scopo di esaminare in quale misura le richieste stesse potevano essere contemperate con le cennate esigenze di ordine generale e con lo stato di fatto dei concorsi.

Con l'articolo 1 del disegno di legge all'uopo predisposto viene stabilito che le norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estese, in quanto applicabili, al personale sanitario comunque assunto e denominato, in servizio presso gli enti elencati nell'articolo 1 del predetto decreto.

Per quanto riguarda, però, l'assunzione del personale sanitario laureato e delle ostetriche, in deroga al disposto dell'articolo 3 del decreto stesso, viene mantenuto fermo l'obbligo del concorso, con alcune varianti rispetto alle norme in vigore, e ciò anche nell'intento di non turbare il normale andamento dei concorsi da tempo banditi.

A tal fine con l'articolo 2, vengono applicate alcune modifiche alle leggi dei concorsi per quanto riguarda i criteri di valutazione dei titoli.

Inoltre, vengono riveduti i criteri di ripartizione dei punti fra titoli ed esami, attribuendo ai titoli non meno della metà dei voti complessivi, in modo che il servizio di interim possa avere, nel gioco delle votazioni, un valore decisivo.

Va, al riguardo, notato che la maggior parte dei concorsi sanitari, tranne alcuni disciplinati da norme speciali (dipendenti dai Consorzi, medici manicomiali, ecc.) è retta dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il quale all'articolo 14 pone la seguente norma di carattere generale valevole per i vari concorsi in esso disciplinati: « Ogni Commissario dispone di dieci punti per il giudizio dei titoli, di dieci punti per ciascuna delle prove pratiche e scritte e di dieci punti per la prova orale ».

La distribuzione dei punti fra i vari concorsi, disciplinati dal regio decreto n. 281, e che rientrano nello schema di legge, avviene nel seguente modo:

CONCORSO	Punti per i titoli	Per l'esame orale	Per le prove pratiche e scritte	TOTALE
Ufficiali sanitari (art. 13) .	10	10	40	60
Medici condotti (art. 46) .	10	—	20	30
Veterinari condotti (art. 49)	10	—	20	30
Ostetriche condotte (art. 52)	10	10	—	20
Dipendenti Uffici Sanitari (art. 60)	10	10	50	70
Assistenti medici Laboratori Igiene (art. 73)	10	10	40	60
Assistenti chimici Laboratori di Igiene (art. 74)	10	10	40	60
Sanitari addetti alla provincia (art. 79)	10	10	50	70

Come si evince dalla predetta tabella, mentre il numero dei punti assegnati ai titoli nella valutazione complessiva è costante, il peso degli stessi varia in relazione alle prove che per ciascun tipo di concorso sono state disposte. I criteri che hanno presieduto a tale ripartizione traggono origine da esigenze essenzialmente tecniche.

Tenuto conto della predetta variabilità dei criteri, al fine di raggiungere le finalità pratiche perseguite dal presente disegno di legge, si è seguita la direttiva di fissare, in primo luogo, in un punteggio costante la valutazione da attribuire ai titoli e quindi di assegnare, per ogni concorso, alle singole prove, un punteggio tale che non superi nel totale il 50 per cento dei voti complessivi.

Per quanto riguarda i combattenti si è, inoltre, ammessa una valutazione preferen-

ziale, rispetto agli altri titoli, del servizio sanitario militare, limitatamente ai soli posti di medico e di veterinario condotto, escludendola per gli altri posti, per i quali si richiede una specializzazione di funzioni che non è possibile ottenere, in genere, sotto le armi, e ciò in relazione anche a quanto precedentemente disposto, per analogo caso, dal regio decreto legge 16 dicembre 1935, numero 2172.

Per tutto l'altro personale sanitario (infermieri, vigili, ecc.) le cui mansioni sono meramente di ordine od ausiliarie, le disposizioni di cui al cennato decreto n. 61 possono, invece, trovare integrale applicazione.

Viene escluso dalla applicazione delle norme riguardanti i concorsi il personale sanitario laureato addetto agli ospedali, per il quale è già stato provveduto con decreto a parte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estese, in quanto applicabili, al personale sanitario comunque assunto e denominato, in servizio presso gli Enti elencati nell'articolo 1 del predetto decreto, salvo per l'assunzione dei medici, dei veterinari, dei chimici, nonché delle ostetriche, per la quale, in deroga al disposto dell'articolo 3 del suddetto decreto, continueranno ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche di cui al successivo articolo.

Art. 2.

Per i concorsi ai gradi iniziali di medico, veterinario, chimico ed ostetrica, dipendenti dagli enti di cui al precedente articolo, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti, o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, ove prescritto, nonché per i primi concorsi ai predetti gradi che saranno banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualità di interino, con mansioni proprie dei posti messi a concorso, presso gli enti sovraindicati, sarà preso in considerazione nei seguenti modi:

a) nei concorsi disciplinati dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ogni Commissario dispone di 15 punti per il giudizio dei titoli.

Nei concorsi di cui al titolo primo del citato decreto ogni Commissario dispone di 5 punti per la valutazione delle prove pratiche, 5 punti per la valutazione delle prove scritte e 5 punti per la valutazione della prova orale. Le stesse regole valgono per i concorsi di cui agli articoli 60, 73 e 79 del predetto decreto, restando escluso l'esperimento della prova integrativa, ove previsto.

Nei concorsi di cui agli articoli 46 e 49 del suddetto decreto, ogni Commissario dispone, per la valutazione di ciascuna delle due prove pratiche, di punti 7,50 ed in quelli di cui all'ar-

ticolo 52 di punti 15 per la valutazione della prova orale.

Nei concorsi di cui all'articolo 74 del citato decreto, ogni Commissario dispone di punti 7,50 per il complesso delle prove pratiche e di punti 7,50 per la prova orale.

Dei 15 punti assegnati al giudizio sui titoli, sono riservati punti 10 alla valutazione del servizio prestato a seguito di pubblico concorso ovvero punti 8 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interino. Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 5. Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interino, ogni Commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di 13 punti sui 15 ad esso attribuiti.

Nei concorsi di cui al titolo primo ed agli articoli 60, 73 e 79 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, non potrà essere ammesso alla prova scritta il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova pratica, ed alla prova orale il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova scritta.

Le disposizioni che precedono non si applicano ai concorsi di cui agli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78 del citato decreto 11 marzo 1935, n. 281;

b) nei concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto, il servizio medico o veterinario prestato sotto le armi dai combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è preso in considerazione agli stessi effetti di quello prestato in qualità di interino presso una condotta;

c) negli altri concorsi non compresi nella precedente lettera a) le Commissioni giudicatrici, nella valutazione dei titoli, adottano gli stessi criteri in essa fissati.

Art. 3.

Al personale sanitario laureato di cui al precedente articolo 2 ed alle ostetriche non di ruolo in servizio presso gli enti previsti nell'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949.